



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.3.2026
C(2026) 1851 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18.3.2026

recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 5379 che approva il programma "Programma Regionale Emilia-Romagna FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Emilia-Romagna in Italia

CCI 2021IT16RFPR006

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18.3.2026

recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 5379 che approva il programma "Programma Regionale Emilia-Romagna FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Emilia-Romagna in Italia

CCI 2021IT16RFPR006

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti¹, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2022) 5379 della Commissione, modificata dalla decisione di esecuzione C(2024) 7208 della Commissione, è stato approvato il programma "Programma Regionale Emilia-Romagna FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Emilia-Romagna in Italia.
- (2) In data 29 dicembre 2025, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema elettronico per lo scambio di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma. La richiesta era corredata di un programma riveduto, in cui l'Italia proponeva una modifica del programma di cui alla presente decisione di esecuzione, in seguito alla valutazione complementare del riesame intermedio del programma, comprendente anche una nuova priorità dedicata agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto xi, del regolamento (UE) 2021/1058² per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio.
- (3) La modifica del programma consiste principalmente nell'introduzione di una nuova priorità dedicata 6 "Housing Sociale Pubblico" che contribuisce all'obiettivo specifico 2.11 "Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili".

¹ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

² Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

- (4) La modifica del programma comprende, in primo luogo, la riallocazione delle risorse dell'Obiettivo strategico 2 "Un Europa più verde" assegnate alle priorità 2.1 "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra", 2.2 "Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili, compresa la criteri di sostenibilità ivi stabiliti", 2.4 "Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione del rischio di catastrofi e la resilienza tenendo conto degli approcci ecosistemici "e di quelle relative alla priorità Assistenza Tecnica alla nuova priorità 2.11. Inoltre, la modifica del programma propone all'interno della priorità 1.6 "Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio", la modifica del settore di intervento relativo al regime di finanziamento STEP, concepito per riequilibrare il peso delle attività di ricerca e investimento delle imprese al fine di aumentare la competitività del sistema produttivo regionale. Infine, la modifica comprende la revisione degli indicatori e dei relativi target, e in alcuni casi anche dei valori delle baseline. Questo aggiustamento si è reso necessario a causa di stime effettuate durante la presentazione iniziale del Programma rivelatesi poco attendibili per le mutate condizioni oggettive, per cui si è reso necessario allineare tali valori alla programmazione.
- (5) Conformemente all'articolo 7 bis del regolamento (UE) 2021/1058, l'Italia ha riassegnato almeno il 10% delle risorse finanziarie del programma a una o più delle priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1058 comprese le riassegnazioni nell'ambito dello stesso programma in conformità all'articolo 7 bis, paragrafo 2, secondo comma, (c) del regolamento (UE) 2021/1058.
- (6) Conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la richiesta di modifica del programma presentata dall'Italia è giustificato dalla necessità di affrontare le sfide emergenti nei settori dell'accessibilità economica degli alloggi non solo per persone in situazione di fragilità, ma anche per lavoratori e nuclei familiari a reddito medio-basso individuate anche come priorità strategiche nel contesto della revisione intermedia dei programmi della politica di coesione. In particolare, l'obiettivo specifico 2.11 si propone di aumentare l'offerta abitativa pubblica a prezzi accessibili a favore delle fasce più esposte della popolazione attraverso interventi di recupero e di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, e di combattere la povertà energetica degli edifici residenziali pubblici e di edilizia residenziale sociale. La richiesta indica inoltre l'effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi definiti nel programma ed è conforme al regolamento (UE) 2021/1060 e al regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (7) Conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060, il comitato di sorveglianza, mediante procedura scritta in data 2 dicembre 2025 ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma, tenendo conto del testo del programma riveduto e del relativo piano di finanziamento.
- (8) La Commissione ha valutato il programma riveduto e ha formulato osservazioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 in data 22 gennaio 2026. L'Italia ha fornito informazioni aggiuntive e ha presentato una versione modificata del programma riveduto in data 27 febbraio 2026.

- (9) Il programma modificato, soggetto ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, dovrebbe pertanto essere approvato.
- (10) Conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese che diventano ammissibili in seguito alla modifica del programma oggetto della presente decisione di esecuzione sono ammissibili a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica.
- (11) La decisione di esecuzione C(2022) 5379 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione C(2022) 5379 è così modificata:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

È approvato il programma "Programma Regionale Emilia-Romagna FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Emilia-Romagna in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, presentato nella sua versione definitiva in data 22 luglio 2022, modificato da ultimo dal programma riveduto presentato nella sua versione definitiva in data 27 febbraio 2026.”;

2. L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma "Programma Regionale Emilia-Romagna FESR 2021-2027" approvata dalla presente decisione sono ammissibili a decorrere dal 29 dicembre 2025.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18.3.2026

Per la Commissione
Raffaele FITTO
Vicepresidente esecutivo

